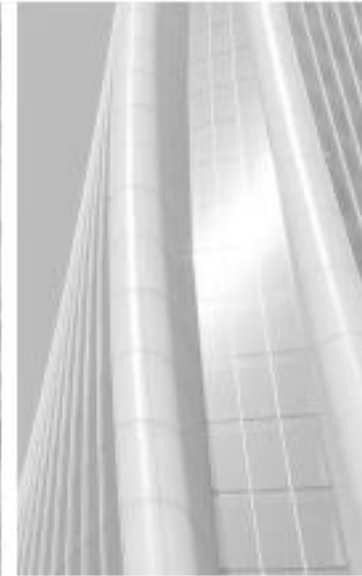


CIRCOLARE 5 gennaio 2021

 Studio Legale
DEGANI

**PROROGA DEL TERMINE PER
L'UTILIZZO DELLE MODALITA' DI
AUDIO – VIDEO CONFERENZA PER
ASSEMBLEE E SEDUTE DEGLI
ORGANI**

*Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica –
Dott.ssa Margherita Del Deo*



Proroga del termine per l'utilizzo delle modalità di audio-video conferenza per assemblee e sedute degli organi

Avv. Luca Degani – Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo

Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. 183/2020) ha fissato il nuovo termine del **31 marzo 2021** (precedentemente fissato al 31 dicembre 2020) entro il quale anche gli Enti del terzo settore possono utilizzare **modalità di svolgimento in audio – video conferenza**, qualora si trovino nella necessità di convocare le assemblee nonché le sedute degli organi amministrativi e di controllo.

È inoltre precisato che la data del 31 marzo 2021 debba intendersi anticipata alla data in cui venisse eventualmente dichiarata la cessazione dello stato di emergenza per epidemia COVID-19.

La proroga disposta riguarda tutte le previsioni precedentemente disposte dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (art. 6, comma 3, D.L. 183/2020); in tal senso si evidenziano i seguenti elementi che possono esser previsti nell'avviso di convocazione, in deroga a qualsiasi norma statutaria:

- il voto per corrispondenza;
- il voto in forma elettronica;
- lo **svolgimento della seduta in “totale” audio-video conferenza**, ossia senza la previsione di un luogo “fisico” dove l'organo si raduna e dunque senza l'obbligo che qualcuno intervenga di persona; ne consegue che il presidente ed il segretario non debbano essere presenti nel medesimo luogo e che il verbale della seduta non debba essere formato contestualmente allo svolgimento della riunione.

Per quanto concerne la verbalizzazione della seduta di assemblea, qualora vi sia la presenza del notaio è sufficiente la sua firma; in assenza le firme del presidente e del segretario si appongono posteriormente alla chiusura dell'assemblea, non appena ciò si renda possibile.

Si ricorda infine che la norma richiamata dal *Decreto Milleproroghe* (comma 8 bis, art. 106, del D.L. 18/2020) ha esteso anche agli *enti non societari* le facilitazioni previste per le assemblee delle società, escludendo però – senza una ragione plausibile invero – da tale estensione OdV, APS e ONLUS.

Tale criticità è stata unanimemente risolta attraverso il richiamo ad altra norma (art. 73, comma 4, del D.L. 18/2020) che consente alle *“associazioni private anche non riconosciute ed alle fondazioni”* di svolgere fino al 31 marzo 2021 le riunioni dei propri organi mediante videoconferenza, anche in assenza di previsione statutaria.

In realtà tale richiamo sembra escludere l’audio conferenza e la possibilità della seduta “totale”; la prassi e gli orientamenti, sviluppatasi nei mesi scorsi, consentono di ritenere che **anche per Odv, APS e ONLUS valgano tutti gli elementi sopra evidenziati** e quindi sia l’utilizzo della modalità della l’audio conferenza, sia che la seduta possa essere svolta con tutti i partecipanti in collegamento senza la necessità di un luogo fisico di convocazione.